

AGHAINA

OGGETTO: mutuo

Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5.6.2014

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

Per l'appellante:

"come in atti"

Per l'appellato:

"come in atti"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato) Bank s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 955/2010 emessa in data 4 novembre 2010 dal Tribunale di Terni con la quale era stata rigettata la domanda svolta in I grado dalla stessa Bank s.p.a. avente ad oggetto la condanna di D^r Rⁱ al pagamento di euro 14.068,34, quali residue rate del piano di ammortamento finanziario del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 28.12.2005 per l'acquisto da parte di D^r Rⁱ di un'autovettura Mercedes Classe A 150 presso la concessionaria R. Gi s.n.c. di R^r Ai & C., con sede in Amelia; era stata, invece, accolta la domanda riconvenzionale svolta da Rⁱ D^r avente ad oggetto la risoluzione del contratto di mutuo a seguito della risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura per inadempimento del venditore, che mai aveva consegnato la stessa, con conseguente condanna della) Bank alla restituzione delle rate già pagate per l'importo di euro 1.730,50, oltre interessi al tasso legale dal 20.12.2007 al saldo effettivo; con compensazione delle spese.

La Bank s.p.a. nel suo atto di appello ribadiva tutte le argomentazioni svolte nel giudizio di I grado in riferimento all'esclusione di ogni correlazione tra le vicende relative al contratto di finanziamento intercorso tra la stessa e D: R: e il contratto di compravendita dell'autovettura intercorso tra quest'ultimo e la concessionaria R Gi s.n.c. di R: & C.; chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della sua domanda con conseguente condanna di R: D: al pagamento delle residue rate non pagate per l'importo di euro 14.068,34 oltre interessi convenzionali di mora dal 6.10.2006 al saldo e con rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal predetto R: D:; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio D: R: contestando quanto ex adverso affermato e chiedendo il rigetto dell'appello; svolgeva, altresì, appello incidentale limitatamente al capo della sentenza che aveva statuito la compensazione delle spese del giudizio tra le parti; chiedeva, quindi, la condanna della Bank s.p.a. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Questa Corte, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 5.6.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE


La vicenda oggetto della presente controversia riguarda l'erogazione di un finanziamento da parte della Bank s.p.a. a favore di D: R: per l'acquisto dell'autovettura Mercedes classe A, finanziamento direttamente ed interamente erogato al venditore, concessionaria R Gi s.n.c. di R: & C., che non aveva mai consegnato la suddetta autovettura al cliente rendendosi inadempiente ai propri obblighi contrattuali.



In questa materia è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12454 del 19.7.2012 che ha inquadrato la fattispecie in oggetto nell'ambito dei contratti collegati chiarendo che il collegamento negoziale, espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro.

Pertanto i contratti, pur conservando una loro causa autonoma, rimangono legati dal loro collegamento funzionale e sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (Cass. 10.7.2008 n. 18884). Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che consente di considerare la fattispecie unitariamente, sono necessari due requisiti; quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario; quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. 17.5.2010 n. 11974; Cass. 16.3.2006 n. 5851).

Riportando tali principi al caso di specie occorre evidenziare lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto della compravendita, tanto che il finanziamento era stato proposto al R. D. dallo stesso concessionario, per il tramite dei suoi legali rappresentanti che avevano fornito al medesimo anche il relativo modulo, inoltre, la destinazione immediata della somma mutuata alla società venditrice dell'autovettura, circostanze, queste, che rendono palese come il contratto di mutuo concluso dal R. era finalizzato soltanto all'acquisto del veicolo. In questo contesto alcun rilievo riveste la circostanza che i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, posto che la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche in questo caso, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti (Cass. 16.9.2004 n. 18655; Cass. 5.6.2007 n. 13164). È altresì evidente che in ipotesi del genere, il contratto di mutuo si atteggia quale mutuo di scopo in relazione alle concrete previsioni contrattuali che prevedevano, tra l'altro, la specifica destinazione del finanziamento all'acquisto del veicolo in oggetto né può configurarsi una ipotesi di credito al consumo dal momento che l'art. 19 delle Condizioni generali precisava che non vi erano accordi che attribuivano alla Bank l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del concessionario.



Il mutuo di scopo è caratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di denaro allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (Cass. 11.2.2011 n. 3392), nel caso di specie, su delega della mutuataria, la somma era stata versata direttamente al venditore dell'auto, come già sopra evidenziato. Da ciò deriva che della somma concessa in mutuo ha beneficiato il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19.5.2003 n. 7773; Cass. 23.4.2001 n. 5966; Cass. 21.7.1998 n. 7116; Cass. 20.1.1994 n. 474; da ultimo Cass. 12454/2012).

Per quanto attiene la clausola del contratto di mutuo sulla base della quale è escluso per il cliente opporre alla Bank s.p.a. qualsiasi eccezione riguardante il contratto di compravendita (art. 19 delle condizioni generali) pur potendo essere considerata astrattamente valida quale espressione della libertà negoziale delle parti, nel contesto sopra delineato deve essere interpretata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza.

A tale riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di affermare con riferimento ai suddetti principi "Questi, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che attiene, non soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale ed alla sua interpretazione, ma che si pone come limite all'agire

processuale nei suoi diversi profili (v. anche Cass. 22.12.2011 n. 28286). Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata (v. ad es. Cass. 3.12.2008 n. 28719; Cass. 11.6.2008 n. 15476)".

Alla luce di quanto sopra è necessario tenere conto dell'equilibrio degli opposti interessi nel senso che non può essere accordata protezione ad una pretesa priva di meritorietà. Una clausola di rinuncia a far valere l'eccezione di inadempimento del venditore a fronte della consegna diretta della somma dal mutuante allo stesso deve essere interpretata tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la condizione del mutuatario che, anche a fronte della mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna dell'autovettura (Cass. 11.2.2011 n. 3392 ; Cass. civ. n. 12454 19.7.2012).

Da quanto sopra deriva che la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, che mai ha consegnato l'autovettura, determina la risoluzione anche del contratto di mutuo stipulato tra la

Bank s.p.a. e Di R_c per essere venuto meno lo scopo stesso del contratto di mutuo ; d'altro canto la l Bank s.p.a. non

rimane priva di tutela potendo agire direttamente nei confronti del venditore che ha avuto direttamente la somma di denaro .

Ne segue che deve essere confermata la sentenza di I grado anche con riferimento alla statuizione delle spese dal momento che la questione giuridica sottesa alla presente vicenda è stata oggetto di una evoluzione giurisprudenziale per cui al momento dell'emissione della sentenza di I grado vi erano ancora impostazioni giurisprudenziali contrastanti.

Per quanto attiene, invece, le spese del presente grado di giudizio, devono essere compensate per 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico della Bank s.p.a. stante la parziale soccombenza reciproca delle parti.


P.Q.M.

Respinta ogni diversa domanda , istanza ed eccezione , così decide :


respinge l'appello proposto da Bank s.p.a. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e l'appello incidentale proposto da R. D. avverso la sentenza n. 955/2010 emessa in data 4.11.2010 dal Tribunale di Terni; per l'effetto conferma la suddetta sentenza; compensa le spese del presente giudizio tra le parti per 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di R. D. , spese che si liquidano per intero, sulla base del D.M. 55/2014, in euro 3700,00 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CAP come per legge.


Perugia 13.10.2014

Il Consigliere relatore


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Patrizia Seven)

Il Presidente


CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi il 20.011.2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Patrizia Seven)